

FAVELLARTE A.P.S.
Via della Villa n.25 - San Polo
29027 Podenzano (PC)
Codice Fiscale: 91097690332 Partita Iva: 01606590337

STATUTO

Art 1 – Denominazione, durata e sede dell'associazione

1. È costituita in Podenzano , ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, denominato Codice del Terzo Settore e della normativa in materia di enti del Terzo Settore, l'associazione di promozione sociale denominata **"FAVELLARTE A.P.S."**, di seguito indicata con il termine *Associazione*.

2. L'Associazione è non riconosciuta, apartitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro.

3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti, parità di trattamento e pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4.L'Associazione ha sede legale nel Comune di Podenzano (PC), Via della Villa 25, San Polo.

La variazione della sede legale in ambito comunale non comporta la necessità di modificare il presente Statuto.

Art 2 – Funzionamento dell'Associazione

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dai correlati articoli del Codice Civile.

2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo Statuto rappresenta l'insieme dei principi fondamentali riguardanti l'ordinamento dell'attività dell'Associazione e pertanto vincola alla loro osservanza tutti gli aderenti all'Associazione stessa.

Art 3 – Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a:

- a. promuovere, conservare e tutelare il patrimonio culturale italiano, custodito nei musei e rappresentato nei luoghi della cultura, valorizzando in particolare i beni storico artistici della città di Piacenza e della sua provincia e assicurandone l'accessibilità e la massima fruizione anche da parte dei suoi abitanti, attraverso la realizzazione di pubblicazioni e di prodotti audiovisivi, l'impiego dei social media e di nuove tecnologie, come siti internet specializzati e l'organizzazione di mostre, convegni, animazioni e visite guidate teatrali, al fine di dividerne valori e originalità con il resto del mondo, oltre che di fidelizzarne i visitatori;
- b. diffondere la conoscenza e la passione per l'arte e per la storia dell'arte locale, attraverso attività ricreative e di carattere ludico e percorsi didattici improntati alla partecipazione attiva, allo stupore e al coinvolgimento soprattutto dei bambini e dei ragazzi;
- c. valorizzare il territorio in cui opera e tutelare il suo patrimonio ambientale e paesaggistico, attraverso lo studio della sua memoria storica, al fine di un uso consapevole del territorio e per uno sviluppo sostenibile;
- d. diffondere la cultura popolare e promuovere la creatività sociale, la qualità della vita e le diversità culturali presenti nel territorio;

e. sostenere la cultura delle diversità, promuovendo l'integrazione e le pari opportunità, attraverso diverse pratiche artistiche, come possibilità di scoperta e risorsa di crescita personale e sociale per tutti i soggetti coinvolti;

f. promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione della discriminazione di genere e della violenza sulle donne, attraverso l'organizzazione di convegni e dibattiti e l'impiego dei social media;

g. promuovere lo sviluppo umano tramite attività preventive, terapeutiche e riabilitative, nei confronti di soggetti svantaggiati, a disagio, marginalizzati, avvalendosi di discipline e tecniche espressive quali la psicomotricità, la musico terapia, la danza movimento terapia, l'arte terapia e la teatro terapia;

h. ideare, creare, produrre, sviluppare, diffondere, conservare, ricercare, valorizzare e gestire **prodotti culturali**, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

i. diffondere la cultura e la pratica del teatro, delle arti di strada, della danza e delle differenti espressioni artistiche in vari contesti del sociale, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

l. promuovere la cultura del benessere psicofisico e stimolare l'attenzione alla pace, alla salute personale, collettiva e dell'ambiente;

m. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso la pratica dell'educazione permanente.

Art 4 – Attività di interesse generale e attività diverse

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale, previste dall'Art.5 del D.Lgs n. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

2. In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- **attività culturali** : laboratori teatrali, laboratori di arti di strada, laboratori artistici, laboratori educativi, laboratori ambientali, laboratori di psicomotricità, percorsi di danza-movimento-terapia e arte-terapia, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, performance, spettacoli teatrali, rassegne e festival teatrali, allestimenti e installazioni, produzioni di video, proiezioni di files e documenti, concerti, lezioni-spettacolo, corsi di teatro, di danza, di arti di strada, di scenografia, di manipolazione creativa, di disegno e pittura, di scrittura creativa, di musica, di fotografia e video per bambini, per adolescenti , per giovani e per adulti;
- **attività di valorizzazione, promozione e divulgazione del patrimonio culturale e paesaggistico** attraverso: consulenze o collaborazioni con enti, biblioteche, associazioni, realtà museali e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative culturali; elaborazione percorsi culturali; ricerca in campo storico-artistico e paesaggistico; divulgazione; attività di educazione al patrimonio; allestimenti museali; eventi culturali; organizzazione mostre, ed eventi; comunicazione;
- **attività di formazione**: corsi di aggiornamento teorico/pratico e di perfezionamento in teatro e in danza, in scenografia, in costruzione ed animazione di burattini ed altri elementi del teatro di figura, in psicomotricità, in danza-movimento-terapia, per educatori, insegnanti, genitori, operatori sociali; promozione di gruppi di studio e di ricerca;
- **attività editoriale**: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazioni di libri.

3. L'Associazione si propone altresì di:

- a. favorire la cooperazione con altre associazioni, enti locali, fondazioni, centri di ricerca che svolgano fini analoghi ai propri, italiani e stranieri;
- b. indire concorsi e rassegne, organizzare corsi didattici, workshops, seminari di studio, convegni, dimostrazioni, performances ed altre manifestazioni utili alla crescita umana, culturale ed artistica degli associati e di tutti i cittadini;
- c. acquistare, affittare o ottenere in concessione amministrativa, terreni e immobili per gli scopi anzidetti;
- d. curare, promuovere, editare: pubblicazioni, edizioni nastro-video-discografiche, su supporto cd o in digitale, fotografiche, nonché istituire una biblioteca e/o una banca dati di immagini e/o suoni registrati accessibili agli associati e ai cittadini;
- e. stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, Musei, Teatri, Consorzi di Comuni, Fondazioni, Associazioni Culturali e di Promozione Sociale, Comitati, Parchi pubblici e privati, con le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie e con Enti di Promozione Turistica.

4. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art.6 del D.Lgs.117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.

L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art 5 – Destinatari e modalità di svolgimento delle attività di interesse generale

1. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale in favore dei propri associati e dei loro familiari, ma anche nei confronti di soggetti terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
2. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. Essendo a titolo gratuito, le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite in alcun modo, neppure da parte dei beneficiari. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per svolgere incarichi per conto dell'Associazione, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Ai volontari possono altresì essere rimborsate le spese autocertificate ai sensi dell'Art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 Dicembre 2000, purché non superino l'importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili e secondo le tipologie di spese e le attività di volontariato deliberate dal Consiglio Direttivo.
Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
5. L'Associazione può, se necessario allo svolgimento e al perseguimento delle attività di interesse generale, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, esclusi quelli che svolgono attività di volontariato non occasionale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività dell'Associazione non può essere superiore al 50% del numero dei volontari associati o al 5% del numero degli associati.

6. L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
7. L'Associazione è tenuta ad assicurare i suoi volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionabili a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

La copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni sottoscritte dall'Associazione con le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni pubbliche con le quali vengono stipulate le convenzioni.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli ideali e le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

3. La domanda di ammissione deve contenere:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza anagrafica, data e luogo di nascita e codice fiscale del richiedente, nonché i suoi recapiti telefonici e il suo indirizzo di posta elettronica;

b. la dichiarazione del richiedente di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti adottati dall'Associazione e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata, che deve essere trasmessa all'interessato entro trenta giorni. L'interessato a sua volta, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha tempo trenta giorni per chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.

5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di sette persone fisiche, così come stabilito dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale.

Art 7 – Diritti e doveri degli associati

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

La stessa garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di:
- a. partecipare alle assemblee;
 - b. votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per l'elezione degli organi sociali, se iscritto da almeno sei mesi nel Libro degli associati;
 - c. candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritto da almeno un anno nel Libro degli associati;
 - d. essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - e. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - f. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
 - g. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - h. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
 - i. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci consuntivi e consultare i verbali e i libri sociali, formulandone specifica richiesta scritta al Segretario dell'Associazione, che dovrà provvedere al riguardo entro un giorno dalla richiesta stessa, mediante fornitura di copia dei documenti richiesti, a spese del richiedente;
 - j. essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute e documentate per svolgere incarichi per conto dell'Associazione, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e anche per le spese autocertificate ai sensi dell'Art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 Dicembre 2000, purché non superino l'importo di 10 Euro

- giornalieri e 150 Euro mensili e secondo le tipologie di spese e le attività di volontariato deliberate dal Consiglio Direttivo;
- k. recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Ciascun associato ha il dovere di:
- a. rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. versare la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative;
 - c. collaborare, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento delle finalità sociali;
 - d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e non arrecare danno alla stessa.
4. La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è restituibile in caso di scioglimento dell'Associazione e in caso di recesso, decesso o esclusione dell'associato.
5. La quota associativa deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
- Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede ad aggiornare il Libro degli associati.
- La dichiarazione di recesso produce effetto immediato, salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione o ancora per altri gravi motivi, come ad esempio il mancato rispetto delle decisioni deliberate dagli organi sociali.
4. L'esclusione dei soci dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art 9 – Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - dall'Assemblea dei soci;
 - da un Consiglio Direttivo;
 - dal Presidente dell'Associazione, che ha funzioni di legale rappresentanza;
 - dal Vice Presidente dell'Associazione;
 - dal Segretario dell'Associazione;
 - dal Tesoriere dell'Associazione;
 - dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore legale, che devono essere nominati nei casi previsti dagli Artt.30 e 31 del D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo settore).

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato maggiorenne ha diritto ad esprimere il proprio voto, se iscritto da almeno sei mesi nel Libro degli Associati. Per gli associati minorenni il diritto di voto viene esercitato dai genitori.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art 11 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ORDINARIA:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli fra i soci;
- elegge e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva i programmi generali annuali dell'attività dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;

- revoca il mandato al Presidente e ai singoli componenti del Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalla Legge;
- discute e approva gli eventuali regolamenti interni che disciplinano la vita dell'Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto delle domande di adesione all'Associazione, garantendo ai candidati non ammessi dal Consiglio Direttivo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dei soci dall'Associazione, garantendo ai soci esclusi dal Consiglio Direttivo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea STRAORDINARIA:

- delibera le modifiche allo Statuto dell'Associazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce altresì su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite ogni mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari (pec) e mediante pubblicazione, nello stesso termine, sul sito Internet dell'Associazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Art 13 – Validità dell'assemblea, modalità di voto e conflitto di Interessi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
 - a. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega nominativa;
 - b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega nominativa.
2. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima come in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega nominativa, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito Libro degli associati.

5. E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. Le delibere che dovessero essere approvate con i loro voti sono impugnabili se arrecano danno all'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

8. I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Le decisioni dell'Assemblea sono da considerare valide e vincolanti per tutti i soci.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione in apposito raccoglitore dedicato ai verbali delle assemblee dei soci, affinché questi ne possano prendere libera visione.

Art 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati.
4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione , anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente e il Segretario.
6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e sono rieleggibili.

Art 15 – Convocazione e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, via email o eventualmente nelle altre forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a. amministra l'Associazione, stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b. predispone il programma generale annuale dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e con l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- c. stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale ed il termine entro il quale la stessa deve essere versata;
- d. individua le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, allo scopo di reperire i mezzi necessari per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- e. redige il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f. accoglie o rigetta le domande di ammissione a socio dell'Associazione presentate dagli aspiranti aderenti;
- g. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione con provvedimento motivato comunicato agli interessati;
- h. assume, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- i. delibera in merito alla necessità/opportunità di assicurare l'Associazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- j. delibera di aderire alle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche;
- k. delibera le variazioni della sede legale dell'Associazione;

- l. delibera in ordine alle condizioni e ai limiti dei rimborsi spettanti ai soci volontari per le spese documentate ed effettivamente sostenute per conto dell'associazione;
- m. delibera in merito alle specifiche tipologie di attività e di spese per le quali è ammesso il rimborso ai soci volontari a fronte di autocertificazione ai sensi dell'Art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 Dicembre 2000;
- n. predispone gli eventuali regolamenti interni che disciplinano la vita dell'Associazione;
- o. ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- p. svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di eventuali situazioni di stallo, le decisioni verranno rimesse all'Assemblea dei soci in seduta ordinaria.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibera la sostituzione con il primo dei non eletti, secondo i voti ottenuti in assemblea. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea ordinaria per provvedere alla sua sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli originari.
5. Qualora si dimetta o comunque venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto, per cui il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art 17 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
2. Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria dei soci, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione.

Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente gestisce, di concerto con il Presidente e con il Tesoriere, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

Art 19 – Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:
 - cura la corrispondenza dell'Associazione;
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro degli associati e del Registro dei volontari dell'Associazione;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, garantendone libera visione agli associati che lo richiedano.

Art 20 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere dell'Associazione:
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

- provvede alla tenuta della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Art 21 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
 - a. totale dell'Attivo dello Stato patrimoniale: 110.000,00 €;
 - b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: 220.000,00 €;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'Art.30 del D.Lgs. 117/2017.
3. L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
 - a. totale dell'Attivo dello Stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;
 - b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art 22 – Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a. il Libro degli associati dell'Associazione;
 - b. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - c. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- d. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, se nominati;
 - e. il Registro dei Volontari associati, contenente i nominativi dei soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
 3. Ogni verbale dev'essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art 23 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è rappresentato dalle entrate comunque denominate utilizzate per il conseguimento dello scopo sociale, dai fondi accantonati e dai beni mobili ed immobili acquisiti.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a. quote associative versate annualmente dai soci;
 - b. erogazioni liberali ricevute dagli associati e dai terzi;
 - c. contributi pubblici ricevuti da Stato, regioni, comuni e in generale da enti locali e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi nell'ambito di rapporti di convenzione;
 - f. rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate dall'Associazione per le attività di interesse generale, prestate anche nell'ambito di rapporti di convenzione;

- g. proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto alle attività di interesse generale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. finanziamenti infruttiferi ricevuti dai soci dell'Associazione, soggetti a rimborso;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, in occasione di feste e ricorrenze;
- j. contributi straordinari richiesti ai soci, finalizzati a supportare le attività associative;
- k. entrate derivanti da raccolte di fondi, realizzate anche in forma organizzata e continuativa;
- l. proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione e per il periodo di durata di raduni, manifestazioni e celebrazioni particolari, previa concessione delle relative autorizzazioni e nel rispetto delle condizioni previste;
- m. rendite patrimoniali;
- n. eredità e lasciti testamentari;
- o. altre entrate o proventi derivanti dalle attività diverse individuate dal Consiglio Direttivo, secondarie rispetto alle attività di interesse generale e strumentali per il perseguimento delle finalità sociali dell'Associazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge.

Art 24 – Divieto di distribuzione degli utili

1.L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, ai soci, ai lavoratori e ai collaboratori, ai componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali, durante tutta la vita dell'Associazione stessa, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione conseguiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 25 – Esercizio sociale e bilancio dell'Associazione

1. L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di ogni esercizio secondo quanto previsto dall'Art.13 del D.Lgs n.117/2017.

In particolare il bilancio consuntivo dell'Associazione può essere redatto nella forma del **Rendiconto per cassa**, ai sensi del secondo comma dell'Art. 13 del D.Lgs n.117/2017 e in conformità alla modulistica ministeriale prevista dal terzo comma dell'Art.13 del D.Lgs n.117/2017.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni anno entro il mese di Giugno.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il bilancio consuntivo deve essere inviato via email agli associati entro gli 8 giorni precedenti alla sua approvazione, per poter essere consultato da ogni associato.

5. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali sono liberamente consultabili da parte di ogni associato, che ne può prendere visione mediante richiesta al Segretario.

6. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Art. 13 del Codice del Terzo Settore, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art 26 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'Art.45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'Art.9, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Art 27 – Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Tutte le disposizioni legate all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore e quindi di effettiva operatività del RuntS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo avere ottenuto l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Podenzano, 12 Marzo 2022

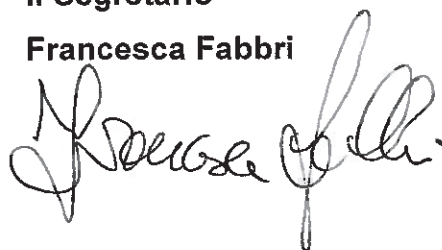
Il Presidente

Samantha Oldani



Il Segretario

Francesca Fabbri



InfoProtocollo.txt

<A00>AGEDP-PC</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>18584</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>17/03/2022</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 18584 e data 17/03/2022

3 606 17/03/2022

0,00 TGX22L000606000CC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGX